

Data di pubblicazione: 6 aprile 2020

ANNA RINALDI\*

## *Construal Level Theory of Psychological Distance e rischio per l'ambiente\*\**

SOMMARIO: 1. Nota introduttiva. – 2. La *corporate risk disclosure* non finanziaria. – 3. I limiti della *corporate risk disclosure* in materia ambientale. – 4. La *construal level theory of psychological distance*: una breve descrizione. – 5. Sperimentazioni. Il caso del cambiamento climatico. – 6. Considerazioni riassuntive.

### **1. Nota introduttiva**

Il rischio ambientale può essere inteso sia come rischio derivante dai comportamenti di consumatori e produttori sia come rischio per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

A livello internazionale, la regolamentazione del rischio ambientale dipende in misura crescente dalla disponibilità delle informazioni rilevanti per gli stakeholder.

---

\* Ricamatore di Economia politica, Dipartimento di Economia e finanza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

\*\* Il presente lavoro rielabora parzialmente il contributo, in forma più estesa e con un differente apparato di note, dal titolo “*Comunicare il rischio ambientale: l'approccio della Construal Level Theory of Psychological Distance*”, in corso di pubblicazione nella rivista [www.amministrazioneincammino.luiss.it](http://www.amministrazioneincammino.luiss.it).

Con la *Informational Regulation* le imprese cercano – o sono indotte a cercare - la benevolenza di comunità locali, dipendenti, azionisti, istituzioni finanziarie, amministrazioni locali, e cittadini in generale, ma soprattutto esse valutano se perdere quella benevolenza possa implicare eventuali conseguenze finanziarie negative.

Inoltre, consentire agli *stakeholder* di partecipare all'applicazione della normativa ambientale può diminuire sensibilmente i costi amministrativi. Gli effetti positivi della regolamentazione dei rischi industriali dipendono in larga misura dalla divulgazione delle informazioni. A tal fine, è necessario che le parti interessate abbiano la possibilità di agire rapidamente sulla base delle informazioni che ricevono e che le vittime potenziali possano accedere al sistema giudiziario a un costo ragionevole, e che quest'ultimo sia efficace per riportare al rispetto delle regole gli inquinatori non conformi<sup>1</sup>.

E', tuttavia, indubbia la necessità della complementarità istituzionale tra la regolamentazione informativa da un lato e la responsabilizzazione giuridica dei privati dall'altro<sup>2</sup>.

Anche nell'ottica dell'investitore, la *disclosure* delle informazioni di natura ambientale, come di quelle appartenenti alla più ampia categoria della *corporate social responsibility*, è centrale, in quanto fornisce delle informazioni vantaggiose per valutare l'impresa, specialmente a medio e

---

<sup>1</sup> B. SINCLAIR-DESGAGNE, E. GOZLAN, *A theory of environmental risk disclosure*, in *Journal of Environmental Economics and Management*, 2003, 45, 377 ss.

<sup>2</sup> T. TIETENBERG, D. WHEELER *Empowering the community. Information strategies for pollution control*, in H. FOLMER, H.L. GABEL, S. GERKING, A. ROSE (eds.), *Frontiers of Environmental Economics*, Edward Elgar, Northampton, MA, 2001.

lungo termine. L'informativa sul rischio relativo al cambiamento climatico, dunque, dovrà essere efficace ed effettiva anche al fine di mettere l'investitore nelle condizioni di attribuire "il giusto prezzo" al suo impatto<sup>3</sup>.

Nell'ambito dell'*Informational Regulation*, un tema centrale è quello della qualità delle informazioni. Le informazioni fornite devono essere di qualità ragionevole, considerando i costi associati alla produzione, diffusione ed elaborazione dei dati. A tale proposito, risulta fondamentale che le informazioni siano chiare e socialmente desiderabili, e che gli standard obbligatori per la divulgazione dei rischi ambientali risultino *adeguati*.

Il rischio, infatti, anche se comunicato, potrebbe non essere percepito dal lettore, in quanto troppo diluito o prospettato in forma virtuosa di riduzione dello stesso. Nasce così la necessità di trovare una metrica della comunicazione del rischio.

Tale prospettiva innovativa può essere rappresentata dalla *Construal Level Theory of Psychological Distance*, elaborata dagli psicologi Trope e Liberman<sup>4</sup>. Essa indaga il modo in cui gli individui conoscono gli oggetti diversi dal sé - nel qui - ed ora. Afferma che tra il sé e l'oggetto ci sia una distanza psicologica determinata da quattro dimensioni, spaziale, temporale, probabilistica e sociale – tutte interdipendenti - che è messa in relazione

---

<sup>3</sup> TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES, 2016, *Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, 2016, reperibile online al sito: <https://www.fsb-tcfd.org/publications/>.

<sup>4</sup> N. LIBERMAN, Y. TROPE, *The psychology of transcending the here and now*, in *Science*, 2008, 322, 1201 ss.

con il costrutto mentale, cioè con il modo in cui l'individuo rappresenta mentalmente l'oggetto. Eventi psicologicamente distanti sono rappresentati da costrutti di "livello alto", con caratteristiche decontestualizzate, centrali e immutabili, mentre eventi psicologicamente vicini, sono rappresentati da costrutti di "livello basso" popolati da dettagli di contesto. La distanza psicologica influisce sul costrutto, ma il costrutto, a sua volta, influisce sulla distanza psicologica, aprendo ad infinite applicazioni nel campo della comunicazione. Modificando il messaggio, avvicinando l'oggetto al soggetto che conosce su una delle quattro dimensioni, o avvicinando il soggetto all'oggetto, la distanza psicologica si riduce. Inducendo nel soggetto un costrutto di livello più basso, la distanza psicologica dall'oggetto si riduce. Il rischio ambientale – al pari degli altri eventi non direttamente esperibili dal soggetto nel qui ed ora - potrà dunque essere avvicinato al lettore attraverso la manipolazione del relativo messaggio, formulato in modo tale da indurre un costrutto mentale di livello più basso<sup>5</sup>.

Nella prima parte del presente lavoro viene descritto lo stato dell'arte della CRD ambientale in alcune legislazioni, nazionali e sovranazionali. Vengono poi evidenziati alcuni dei limiti della CRD ambientale emersi in letteratura. Come ipotesi di superamento di questi ultimi, si propone una descrizione della *construal level theory* nelle sue linee generali, e delle sue applicazioni sperimentali specifiche in tema di comunicazione del rischio

---

<sup>5</sup> A. ZWICLE, R.S. WILSON, *Construing risk. Implication for risk communication*, in J. ARVAI, L. RIVERS III (eds.), *Effective Risk Communication*, Routledge, London, UK, 2013.

ambientale. Da ultimo, vengono offerte alcune considerazioni conclusive in merito agli effetti potenziali che la CLT, applicata alla CRD sul rischio climatico, potrebbe spiegare nella percezione del rischio del lettore e, dunque, nelle scelte dell'investitore.

## 2. La Corporate Risk Disclosure non finanziaria

Gli obblighi di informazione sui rischi per la rendicontazione societaria in tema non finanziario, e dunque ambientale, sono estremamente variabili da paese a paese.

Gli Stati Uniti sono stati i *first mover* nell'ambito della *Informational Regulation* con programmi governativi sul “*right to know*”, *blacklist* di chi inquina compilate dalle organizzazioni non governative, e sentenze della *US Securities and Exchange Commission* che impongono la *disclosure* di rischi e responsabilità ambientali, nonché la diffusione di pratiche aziendali di *disclosure* volontaria. La *S.E.C.* ha storicamente un ruolo attivo nel verificare che le informazioni sul rischio divulgate siano effettivamente informative per investitori e stakeholder, e non semplicemente conformi ai regolamenti, e grande valore ha ed ha avuto il suo contributo a questa disciplina.

Nell'Unione europea, l'articolo 1, §14, della Direttiva 2003/51 sui conti annuali e consolidati e l'articolo 5.4 della Direttiva 2004/109 sugli obblighi di trasparenza imponeva alle società di pubblicare nelle loro relazioni annuali e intermedie una *descrizione dei principali rischi e incertezze*, cui sono esposte le società dichiaranti.

Le direttive, tuttavia, non fornivano indicazioni ulteriori per la qualificazione dei principali rischi e incertezze. La Direttiva 2014/95/UE (*Non-financial disclosure Directive*), del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE, impone ora alle grandi società quotate sui mercati dell'Unione europea e a quelle del settore finanziario di divulgare nelle relazioni sulla gestione informazioni sui principali rischi connessi ai diritti umani, ambientali, sociali e anticorruzione. Vi fa da complemento, la comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 2017/C 215/01, “*Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*”, “non vincolanti” ex art. 2 della direttiva 2014/95/UE.

In Italia, la Direttiva 2014/95/UE è stata recepita dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni ed è entrato in vigore a gennaio 2017. Destinatari sono gli enti di interesse pubblico (società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari) con più di 500 dipendenti. Obiettivo primario è indurre le aziende a comunicare in modo corretto e oggettivo gli impatti “non finanziari” delle loro attività, cui è sotteso l’obiettivo culturale di perseguire il miglioramento dell’azienda negli ambiti *Environmental, Social, Governance* (ESG) al fine di migliorare la propria reputazione presso gli stakeholder, cui è destinata la comunicazione delle

conseguenze negative e dei rischi della propria attività. L'obbligo di rendicontazione non finanziaria riguarda le informazioni su sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, catena di fornitura, gestione delle diversità e gestione dei rischi. E' prescritta esplicitamente la *disclosure* dell'uso delle risorse naturali, delle emissioni inquinanti, della corruzione attiva e passiva, relativa alle pari opportunità di genere e ai diritti umani.

Viene lasciata libertà redazionale per cui le informazioni non finanziarie potranno costruire parte autonoma ed onnicomprensiva del documento di bilancio, oppure essere disseminate singolarmente in più sezioni o, ancora, andare a costituire dei documenti esterni al bilancio, purché di pubblico dominio (come il sito web ufficiale) e richiamati all'interno del bilancio.

La scelta della modalità dell'informativa deve essere funzionale alla efficacia comunicativa, per cui, ad esempio, le informazioni relative alla rendicontazione di emissioni potranno essere ragionevolmente comprese nella relazione di gestione sugli investimenti.

Le informazioni devono essere riportate anche attraverso indicatori quantitativi, ma la metrica è libera: per mezzo di standard esistenti e convenzionali o altri, conati *ad hoc*, a condizione che siano adeguatamente descritti.

Le imprese che non sono dirette destinatarie dell'obbligo potranno decidere, in ogni caso, di sottoporsi volontariamente al regime della legge: è verosimile immaginare che questa normativa possa dare nuovo impulso all'intero sistema della *sustainability disclosure*, promuovendone la

diffusione anche tra le imprese sotto soglia, e generando così un sistema virtuoso, al fine non solo di migliorare la reputazione delle imprese, ma anche di ridurre i rischi in materia ambientale.

In altre legislazioni sussistono obblighi simili: in Cina e Hong Kong, l'*Appendix 16* sulla divulgazione di informazioni finanziarie delle regole di quotazione della borsa valori; in Australia, dove vi sono obblighi di rendicontazione più ampi, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità e le informazioni sulla *governance*, come gli obblighi di quotazione per l'*Australian Securities Exchange*; così in Brasile (*B3 Stock Exchange*) e Sud Africa.

### 3. I limiti della *corporate risk disclosure* in materia ambientale

A livello globale è stato elaborato un corpus di norme in materia di comunicazione dei rischi non finanziari, principalmente su sollecitazione di diversi gruppi di *stakeholder* ed a seguito delle azioni delle autorità di vigilanza e delle associazioni professionali<sup>6</sup> che nel tempo hanno richiesto a gran voce una maggiore quantità e qualità nella segnalazione dei rischi delle imprese. Queste

---

<sup>6</sup> SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION - SEC, *Disclosure of accounting policies for derivative financial instruments and derivative commodity instruments and disclosure of qualitative and quantitative information about market risk inherent in derivative financial instruments, other financial instruments, and derivative commodity instruments*; WASHINGTON: SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, 1997; SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION - SEC, *Commission guidance regarding disclosure related to climate change*, Washington: Securities and Exchange Commission. Final rule, 2010; INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS - ICAEW, *Financial reporting of risks—Proposal for a statement of business risks*, London: in England and Wales, 1997; INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES - ICAEW, *Reporting business risks: Meeting expectations*, London, 2011

ultime hanno agito per garantire che gli utenti dei bilanci fossero al riparo da impatti materiali di asimmetrie informative<sup>7</sup>.

Le pratiche di segnalazione dei rischi non finanziari delle imprese sono state oggetto di un ampio esame in letteratura<sup>8</sup>. Ed è ricorrentemente emersa la caratteristica *boiler plate* ovvero la genericità del linguaggio della informativa non finanziaria, la tematica delle informazioni simboliche invece che sostanziali, la mancanza di focus sui rischi materiali, della conformità alla legge, nonché della difficoltà di misurazione del rischio, dovuta al tipo di misurazione e all'orizzonte temporale prescelti, che spesso richiedono l'uso di ipotesi molto soggettive. Inoltre, le informazioni vengono fornite secondo una metrica flessibile, e spesso sono specifiche dell'azienda, il che ne compromette la comparabilità e l'affidabilità.

È stato da più parti evidenziata, in relazione a diverse aree geografiche, una correlazione significativa tra la dimensione della società, il livello di rischio ambientale e la *disclosure* del rischio.

Linsley e Shrives<sup>9</sup>, infatti, adottando un approccio multidisciplinare alla *disclosure* ambientale, avevano rilevato una relazione significativa, tra la *disclosure*, la dimensione dell'impresa, e il livello di rischio ambientale. Tali

---

<sup>7</sup> M. BAMBER, K. McMEEKING, *An examination of international accounting standard-setting due process and the implications for legitimacy*, in *The British Accounting Review*, 2015, 48, 1, 59 ss.

<sup>8</sup> C. PERIGNON, D.R. SMITH, *The level and quality of Value-at-Risk disclosure by commercial banks*, in *Journal of Banking & Finance*, 2010, 34, 2, 362 ss.; B. SINGLETON-GREEN, *Commentary: Financial reporting and financial stability: Causes and effects*, in *Australian Accounting Review*, 2012, 22, 1, 15 ss.

<sup>9</sup> P. LINSLEY, P. SHRIVES, *Risk reporting: A study of risk disclosure in the annual reports of UK companies*, in *The British Accounting Review*, 2006, 38(4), 387 ss.

autori affermano che la mancanza della coerenza nella narrativa del rischio implica una lacuna di informazioni, rendendo impossibile agli stakeholder l'adeguata valutazione del profilo di rischio della società.

Se l'informativa in materia ambientale è stata maggiormente regolamentata negli Stati Uniti, questo ha indirizzato la ricerca sulla caratteristica informatività della *disclosure* dei rischi oggetto dell'*obbligo* di segnalazione. Laddove, invece, la comunicazione dei rischi non finanziari è stata tradizionalmente su base volontaria, gli studi si sono focalizzati maggiormente sulla questione degli incentivi, come in Europa.

Alcuni studiosi affermano che gli incentivi alla divulgazione hanno un ruolo fondamentale in ambiti caratterizzati sia da maggiore sia da minore regolazione<sup>10</sup>. Gli incentivi sono stati esaminati empiricamente in studi applicati alla realtà tedesca<sup>11</sup>, finlandese<sup>12</sup>, ma anche statunitense<sup>13</sup>.

La *disclosure* obbligatoria per determinati tipi di imprese è, come segnalato in precedenza, una forma di regolamentazione recentemente adottata in molti paesi, dove gli studi sul perché e in che misura le aziende divulgano informazioni sui rischi hanno avuto la precedenza.

---

<sup>10</sup> M. DOBLER, *Incentives for risk reporting—A discretionary disclosure and cheap talk approach*, in *The International Journal of Accounting*, 2008, 43, 184 ss.;

T. KRAVET, V. MUSLU, *Textual risk disclosures and investors' risk perceptions*, in *Review of Accounting Studies*, 2013, 18, 4, 1088 ss.

<sup>11</sup> T. ELSHANDIDY, P.J. SHRIVES *Environmental incentives for and usefulness of textual risk reporting: Evidence from Germany*, in *The International Journal of Accounting*, 2016, 51, 4, 464 ss.

<sup>12</sup> A. MIIHKINEN, *What drives the quality of firm risk disclosure?*, in *The International Journal of Accounting*, 2012, 47(4), 437 ss.

<sup>13</sup> O.-K. HOPE, D. HU, H. LU, *The benefits of specific risk-factor disclosures*, in *Review of Accounting Studies*, 2016, 21,4, 1005 ss.

Elshandidy *et al.*<sup>14</sup> hanno esaminato in che misura le caratteristiche delle imprese e dei paesi influenzino le variazioni tra *mandatory risk reporting* (MRR) e *voluntary risk reporting* (VRR) in Germania, Regno Unito e Stati Uniti, nel periodo dal 2005 al 2010. Essi hanno riscontrato significative variazioni della MRR e VRR tra le imprese dei tre paesi, osservando che le imprese tedesche tendono a divulgare obbligatoriamente un livello significativamente più elevato di informazioni sui rischi (inferiori) rispetto alle imprese di Stati Uniti e Regno Unito e che le caratteristiche dei paesi e delle imprese hanno un potere esplicativo maggiore sulle variazioni osservate nel MRR rispetto a quelle del VRR.

#### **4. La Construal Level Theory of Psychological Distance: una breve descrizione.**

Ogni soggetto può avere esperienza diretta solo del sé nel qui ed ora. La *construal level theory of psychological distance* fornisce un inquadramento teorico di tutte quelle situazioni in cui il soggetto trascende il qui ed ora pensando a situazioni relative al passato o al futuro, ad altre prospettive, ad alternative controfattuali, prende decisioni, e formula piani. La CLT è basata su tre pilastri: la distanza psicologica; il costrutto mentale; la previsione, la preferenza, l'azione.

---

<sup>14</sup> T. ELSHANDIDY, I. FRASER, K. HUSSAINEY, *Aggregated, voluntary, and mandatory risk reporting incentives: Evidence from FTSE all-share*, in *International Review of Financial Analysis*, 2013, 30, 320 ss.

La distanza psicologica è la distanza di ciascuno oggetto dal sé nel qui ed ora. E' un'esperienza soggettiva, è ego-centrata, ed ha quattro dimensioni tra loro fortemente interdipendenti: temporale (ora/allora), spaziale (qui/li), probabilistica (probabile/improbabile), sociale (noi/loro).

Trascendere il sé nel qui ed ora vuol dire percorrere una distanza psicologica e comporta un costrutto mentale, un determinato modo di pensare l'evento/oggetto che non può essere esperito direttamente perché non è nel qui ed ora. I processi dei costrutti mentali consentono di attraversare la distanza psicologica e modificare la prospettiva sugli oggetti da prossima a distale, e viceversa. Un luogo lontano è mentalmente associato a un futuro lontano, invece che prossimo, a qualcun altro, invece che a noi stessi, a eventi improbabili piuttosto che probabili<sup>15</sup>. La distanza psicologica ed i livelli di costrutto mentale sono collegati ma non sono la stessa cosa: il primo si riferisce alla percezione del se, quando e come avviene l'evento, mentre i secondi si riferiscono alla percezione di cosa accade<sup>16</sup>.

Ogni evento o oggetto può essere, infatti, rappresentato a un diverso livello di costruzione mentale. I livelli più bassi sono concreti e contestualizzano la rappresentazione che include caratteristiche incidentali e subordinate dell'evento (es. “*i bambini che giocano a basket nel cortile*”). I livelli più alti di costrutto, invece, focalizzano sulla caratteristica

---

<sup>15</sup> Y. BAR-ANAN, N. LIBERMAN, Y. TROPE, *The association between psychological distance and construal level: Evidence from an implicit association test*, in *Journal of Experimental Psychology: General*, 2006, 135, 4, 609 ss.

<sup>16</sup> Y. TROPE, N. LIBERMAN, *Construal-level theory of psychological distance*, in *Psychological Review*, 2010, 117, 2, 440 ss.

ritenuta centrale dell'oggetto/evento (*"divertirsi?"*) e ne omettono le caratteristiche incidentali (es. *"giocare a basket?"*).

In pratica, i livelli più alti estraggono l'idea dalle informazioni e, omettendo le caratteristiche secondarie, implicano un'attività di cernita tra ciò che è centrale e ciò che è periferico rispetto all'evento/oggetto. Più in là viene spostato l'oggetto rispetto all'esperienza diretta del soggetto, più alto (più astratto) è il livello di costrutto mentale di quell'oggetto.

Livelli di costrutto più bassi consentono al soggetto di immergersi nei dettagli di una situazione più immediata, mentre i costrutti mentali più alti consentono di valutare il significato generale che si può applicare a un ventaglio più ampio di attività<sup>17</sup>. Altri studi hanno evidenziato che la distanza di uno stimolo su una dimensione può avere un impatto sulla distanza in un'altra dimensione, evidenziando il legame tra la dimensione sociale e la dimensione temporale e spaziale<sup>18</sup>. Dimostrano che l'uso di un linguaggio formale educato, piuttosto che colloquiale e meno educato, nel rivolgersi a una persona (ad esempio: *"mio fratello sta prendendo l'auto di famiglia, così noi altri rimarremo a casa"* piuttosto che *"... rimarremo bloccati in casa"*) ha indotto i partecipanti all'esperimento a dedurre che il destinatario fosse in un luogo più remoto e che la conversazione si riferisse a un evento in un futuro più lontano. Allo stesso modo Wakslak

---

<sup>17</sup> N. LIBERMAN, Y. TROPE, *The psychology of transcending the here and now*, in *Science*, 2008, 322, 1201 ss.

<sup>18</sup> L.E. WILLIAMS, J. A. BARGH, *Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal Warmth*, in *Science*, 2008, 322, 606 ss.

e Trope tracciano l'associazione tra eventi ritenuti improbabili e altri, luoghi e tempi lontani.

Studi empirici supportano l'idea che la distanza psicologica sia associata al processo decisionale per via dell'attivazione di un certo livello di costrutto<sup>19</sup>. Uno studio sul comportamento dei consumatori ha dimostrato che le persone preferiscono aspettare la consegna di un prodotto e risparmiare sul prezzo se il prodotto è descritto in modo più astratto, invece che concreto<sup>20</sup>.

La *CLT* può fornire un valido supporto alla *disclosure* del rischio non finanziario, in quanto la comunicazione secondo criteri che richiamano un costrutto di livello basso può mutare la distanza dell'oggetto stesso, quindi del rischio ambientale dal soggetto, come vedremo nel paragrafo successivo. Inoltre, si presume che la distanza psicologica, a sua volta, influenzi direttamente il livello di costruzione e orienti il giudizio e il processo decisionale<sup>21</sup>, centrale nel caso dell'investitore/lettore del bilancio.

---

<sup>19</sup> Y. TROPE, N. LIBERMAN, *Construal-level theory of psychological distance*, in *Psychological Review*, 2010, 117, 2, 440 ss.; Y. TROPE, N. LIBERMAN, C. WAKSLAK, *Construal levels and psychological distance: Effects on representation, prediction, evaluation, and behavior*, in *Journal of Consumer Psychology*, 2007, 17, 2, 83 ss.

<sup>20</sup> S. A. MALKOC, G. ZAUBERMAN, C. ULU, *Consuming now or later? The interactive effect of timing and attribute alignability*, in *Psychological Science*, 2005, 16, 5, 411 ss.

<sup>21</sup> Y. BAR-ANAN, N. LIBERMAN, Y. TROPE, *The association between psychological distance and construal level: Evidence from an implicit association test*, in *Journal of Experimental Psychology: General*, 2006, 135(4), 609 ss.; K. FUJITA, M. D. HENDERSON, J. ENG, Y. TROPE, N. LIBERMAN, *Spatial distance and mental construal of social events*, in *Psychological Science*, 2006, 17, 4, 278 ss.

## 5. Sperimentazioni. Il caso del cambiamento climatico.

Nella comunicazione del rischio ambientale una questione fondamentale è cosa induca nel pubblico la sottostima di rischi che gli esperti giudicherebbero come una minaccia. Le euristiche dell'affetto sono entrate di diritto nello studio della comunicazione del rischio, fornendo un supporto utile a capire come le emozioni, le sensazioni positive o negative associate a un oggetto influenzino il processo decisionale non deliberativo. Come ogni euristica, anche quelle dell'affetto comportano dei *bias* che disattivano il pensiero lento e statistico<sup>22</sup>. Questo ha fatto sì che i comunicatori stimolassero le sensazioni negative come metodo primario di comunicazione del rischio, specialmente quando sforzo cognitivo del pubblico e tempo sono entrambi scarsi. Parimenti le euristiche dell'affetto possono comportare una minore percezione del rischio se l'oggetto o l'attività stimola emozioni positive<sup>23</sup>.

Questo è particolarmente vero in presenza di rischi ambientali o di comportamenti rischiosi in ambito ambientale (ad esempio: godere del fresco generato da un condizionatore d'aria nella calura estiva, sarà visto come un comportamento positivo, in quanto associato ad una sensazione di benessere).

Oltre alle euristiche dell'affetto anche la distanza psicologica può concorrere a spiegare le percezioni del rischio e a migliorare la comunicazione del rischio in materia ambientale. Nel paragrafo

---

<sup>22</sup> D. KAHNEMAN, *Thinking, fast and slow*, Routledge, London, UK, 2011.

<sup>23</sup> M.L. FINUCANE, A. ALHAKAMI, *The affect heuristic in judgements of risks and benefits*, in *Journal of Behavioral Decision-Making*, 2000,13, 1, 1 ss.

precedente è stato ampiamente descritto come, quando la distanza psicologica tra il rischio e l'individuo aumenta, percorrendo una delle quattro dimensioni, il rischio viene costruito come più astratto. Costruire un rischio in modo più astratto fa sì che l'individuo si concentri maggiormente sulle caratteristiche principali, o su quelle che non variano da contesto a contesto.

Tra i rischi ambientali, grande attenzione è stata posta dagli studiosi al cambiamento climatico. Caratteristica fondamentale di quest'ultimo è la distanza psicologica degli individui da esso<sup>24</sup>. Ciò ha determinato una varietà di ipotesi circa la riduzione di questa distanza, al fine di rendere il cambiamento climatico più reale, vicino ed immediato e conseguentemente contribuire alla promozione di azioni efficaci a concorrere alla sua mitigazione. Milfont ha mostrato come gli individui sono distanti dal cambiamento climatico rispetto a tutte e quattro le dimensioni, temporale, spaziale, ipotetica e sociale. La *CLT* è risultata dunque un valido supporto per formulare ipotesi sulla relazione tra dimensioni e in merito alla possibile manipolazione della distanza percepita, al fine ultimo di promuovere un cambiamento dei comportamenti.

---

<sup>24</sup> T.L. MILFONT, *Global warming, climate change and human psychology*, in V. CORRAL-VERDUGO, CH. GARCIA-CADANA, M. FRIAS-ARMENT (eds), *Psychological Approaches to Sustainability: Current Trends in Theory, Research and Practice*. New York: Nova Science, 2010.

Lo studio di Spence *et al.*<sup>25</sup> va esattamente in questa direzione. Gli autori esaminano l'interdipendenza delle quattro dimensioni, della preoccupazione in merito al cambiamento climatico e delle intenzioni in merito ai comportamenti ambientali sostenibili. I risultati indicano che il cambiamento climatico è sia psicologicamente distante sia prossimo in relazione a diverse dimensioni. La minore distanza psicologica è stata generalmente associata a livelli di preoccupazione più elevati, anche se gli impatti percepiti sui paesi in via di sviluppo, come indicatore della distanza sociale, erano anche significativamente correlati alla preparazione ad agire contro il cambiamento climatico. Gli autori mostrano l'impatto di tecniche di comunicazione del rischio legate alla *CLT* sulla riduzione della distanza psicologica.

In un recente studio Wang *et al.*<sup>26</sup> affermano che la percezione pubblica del cambiamento climatico come astratto e distante può danneggiare la lotta di mitigazione dello stesso. Applicando la *CLT*, gli autori ribadiscono che la percezione di un fenomeno come psicologicamente distante o vicino è associata alla sua costruzione mentale astratta o concreta. In questo studio sperimentale è stato testato se manipolazioni del livello del costrutto e della distanza psicologica dal cambiamento climatico comportano intenzioni e sostegno politico pro-ambiente, e se, manipolando la distanza, i comportamenti costruttivi a favore

---

<sup>25</sup> A. SPENCE, W. POORTINGA, N. PIDGEON, *The Psychological distance of climate change*, *Risk Analysis*, 2012, 32, 6, 957 ss.

<sup>26</sup> S. WANG, M.G. HURLSTONE, Z. LEVISTONE, I. WALKER, C. LAWRENCE, *Climate Change From a Distance: An Analysis of Construal Level and Psychological Distance From Climate Change*, [Front Psychol](#), 2019, 10, 230 ss.

dell'ambiente, come le donazioni, aumentano. I risultati hanno mostrato che la vicinanza psicologica al cambiamento climatico prevede un maggiore impegno in comportamenti pro-ambiente, mentre il livello del costrutto produce risultati ambigui e che le manipolazioni di entrambe le variabili non miglioramenti dei comportamenti.

## 6. Considerazioni riassuntive

La *Informational Regulation* del rischio ambientale si è diffusa, a partire dall'esempio statunitense, in numerose legislazioni. La Direttiva 2014/95/UE ed il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni, sono gli esempi più prossimi. La *Informational Regulation* si basa sulla possibilità degli *stakeholder* di disporre di informazioni utili in tema di rischio dell'impresa. Questo riduce le asimmetrie informative, consente agli *stakeholder* di assumere provvedimenti consequenziali, e concorre all'adeguata valutazione dei titoli da parte degli investitori.

L'efficacia di questo tipo di regolazione si basa sulla informatività della comunicazione, che spesso, come evidenziato in letteratura, rischia di essere di tipo *boilerplate*, impedendo in tal modo che il rischio venga adeguatamente percepito dal lettore. Le modalità comunicative

diventano, dunque, un tema centrale per il successo di questo tipo di policy.

Nel presente lavoro, sono stati rappresentati i punti salienti della *construal level theory of psychological distance*, elaborata dagli psicologi Liberman e Trope. Essa si fonda su tre pilastri: la distanza psicologica tra soggetto e oggetto; i livelli della rappresentazione mentale dell'oggetto che possono essere più astratti o più concreti; e l'impatto di questi due elementi sulle decisioni. Tale teoria ha già trovato numerose applicazioni in studi sulla comunicazione del rischio ambientale *tout court*, nei quali è stata mostrata la possibilità di abbreviare la distanza psicologica, agendo sui livelli del costrutto, attraverso la manipolazione del messaggio (più concreto, *low level construal*). Ciò apre a prospettive interessanti proprio nel campo della *corporate risk disclosure* non finanziaria in generale, ed ambientale in particolare: il messaggio relativo al rischio, applicando la CLT, dovrebbe essere comunicato in modo da determinare un livello di costrutto più basso e più concreto, sì da avvicinare il rischio al lettore, che sarà in grado di valutarlo adeguatamente. A parere di chi scrive, applicazioni sperimentali in questa direzione sarebbero auspicabili, al fine di proporre un paradigma scientifico all'informativa societaria sul rischio ambientale. Questo avrebbe, poi, un'importante implicazione: il policy maker non dovrebbe limitarsi a una generica prescrizione di *disclosure* ambientale, volontaria o obbligatoria che sia, bensì dovrebbe (e potrebbe) dettare anche le modalità di formulazione del messaggio, in modo che il rischio venga adeguatamente percepito e valutato dal lettore.